



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 12 Del 28-11-20

Oggetto: CONVENZIONE CONFERIMENTO FUNZIONI S.U.A. - APPROVAZIONE ADDENDUM

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria;
Risultano all'appello nominale:

Luciani Roberto	P	Guidotti Rosella	P
Carlini Angelo	P	Grossetti Moreno	P
Pasqualini Arianna	P	De Angelis Roberto	P
Mascitti Antonio	P	Silvestri Daniela	P
Vannicola Piero	P	Buffone Federico	P
Silvestri Serena	A		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. Luciani Roberto nella sua qualità di SINDACO

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Enrico Equizi;

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica

COMUNE DI COSSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 10 del 22 ottobre 2020 di Deliberazione del Consiglio comunale

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Oggetto: CONVENZIONE CONFERIMENTO FUNZIONI S.U.A. -
APPROVAZIONE ADDENDUM

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Premesso che:

- che l'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- che l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti ai sensi dell'art. 33 del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivi Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;
- che l'art. 23, comma 4, del D.L. 6/12/2011, n. 201 c.d. salva Italia, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha aggiunto il seguente comma all'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163: "3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";
- che il successivo comma 5 del medesimo articolo del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto: "l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012";
- che il predetto termine del 31.3.2012 è stato prorogato di 12 mesi dall'art. 29, comma 11-ter, del D.L. 216/2011, c.d. mille proroghe, convertito in l. 14/2012 e pertanto l'obbligo di gestione centralizzata per i Comuni fino a 5.000 abitanti decorre a far data dal 31 marzo 2013 (termine prorogato);
- che l'obbligo di gestione centralizzata può essere assolto ricorrendo ad una SUA già esistente a livello regionale e/o provinciale;
- che la Provincia di Fermo, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle

attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha istituito presso la propria sede di Fermo una Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, disciplinandone l'attività con proprio Regolamento Interno (di seguito, per brevità Regolamento SUA Provincia di Fermo) approvato con Delibera Giunta Provinciale n.139 del 19/6/2012, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;

- che la Provincia di Fermo, può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti, le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;
- che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice contratti di cui al D. Lgs.50/2016 e successive modifiche introdotte con il correttivo D. Lgs. 56/2017, l'impianto normativo è rimasto sostanzialmente invariato per quanto riguarda i Comuni con popolazione inferiore di 5.000 abitanti, categoria cui appartiene questo Ente, pur riscontrandosi alcune modifiche di carattere non sostanziale;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale nr. 3 del 23 gennaio 2015 con la quale è stato approvato, ai sensi degli artt. 30 e 42 D.Lgs 267/00, lo schema di Convenzione avente ad oggetto "CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136, DELL'ART. 33 DEL D. Lgs. 12.04.2006, N. 163 E DELL'ART. 1, COMMA 88, DELLA LEGGE 7.04.2014, N. 56", successivamente sottoscritta;

Datto atto che:

- l'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014 (cd. Irpef), convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, ha novellato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti, stabilendo che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo/ di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.";
- la detta novella del comma 3 bis del Codice dei contratti, oltre a rendere obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia che intendano acquisire lavori, forniture e servizi, il ricorso a soggetti aggregatori, tra cui le Province che operano in qualità di stazioni uniche appaltanti ai sensi dell'art. 1, comma 88, L. 56/014, ha eliminato la deroga prevista dalla previgente formulazione per gli affidamenti diretti infra 40mila euro, con la conseguenza che i Comuni, anche per acquisti di modesto valore non effettuabili mediante Consip o mercato elettronico, dovranno ricorrere ad un centrale di committenza
- in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione aggregata, è previsto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci ai Comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (Cig), in tal modo, impedendo agli stessi la possibilità di bandire o avviare singole procedure autonome per l'acquisizione di lavori, forniture e

servizi;

Vista la nota prot. 18350 del 11.10.2017 con la quale la Provincia di Fermo ha trasmesso, per la competente approvazione, un nuovo testo di convenzione revisionato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice contratti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 marzo 2018 con la quale veniva approvato il nuovo testo di convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dell'art. 1, comma 88 della Legge 07.04.2014 n. 56;

Vista la successiva nota prot. 10033 del 05.08.2020, trasmessa dalla Provincia di Fermo ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 4666/2020 con la quale si informa in merito alla necessità di modificare/integrare la Convenzione in essere mediante l'approvazione di un Addendum, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Legge "Semplificazione"), il quale ha introdotto, tra l'altro, una serie di novità al Codice dei Contratti nel range temporale 17 luglio 2020-31 luglio 2021;

Esaminata la suddetta proposta di Addendum alla Convenzione, come allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;

Dato atto che:

- la sostituzione degli articoli della Convenzione nei termini di cui all'addendum avverrà con successiva sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante di questo Ente o da altro soggetto all'uopo delegato;
- la sottoscrizione dell'addendum non comporta oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;

Visti:

- il D. Lgs 267/00;
- il D. 163/06 ss.mm.ii.;
- la L.136/2010;
- il D. Lgs. 50/2016
- la vigente convenzione approvata e sottoscritta, relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.);

Dato Atto che, sulla presente proposta deliberativa, sono stati regolarmente acquisiti i pareri favorevoli, riportati in calce, resi dai competenti funzionari responsabili ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs n.267/2000;

P R O P O N E

- I. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. DI APPROVARE lo schema di addendum alla Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dell'art. 1,

comma 88 della legge 07.04.2014 n. 56, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. DI AUTORIZZARE la successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante di questo Ente o da altro soggetto all'uopo delegato;
3. DI DARE ATTO che l'approvazione dell'addendum e la successiva sottoscrizione non comportano oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;
4. DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Segretario comunale – Dott. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Segretario comunale – Dott. Enrico Equizi

L'assessore Pasqualini Arianna illustra le modifiche da apportare alla vigente convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo.

Il consigliere De Angelis Roberto suggerisce di valutare eventuale approvazione di convenzioni con la SUA di Ascoli Piceno e con la SUAM della Regione Marche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Pasqualini che illustra ai presenti le modifiche introdotte dall'addendum rispetto alla convenzione vigente, e l'intervento del consigliere De Angelis che, come elemento di opportunità suggerisce di valutare le possibilità di eventuale convenzionamento anche con altri soggetti aggregatori, quali la SUA della Provincia di Ascoli e la SUAM della Regione Marche;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10,

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:

1. DI APPROVARE lo schema di addendum alla Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dell'art. 1, comma 88 della legge 07.04.2014 n. 56, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI AUTORIZZARE la successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante di questo Ente o da altro soggetto all'uopo delegato;
3. DI DARE ATTO che l'approvazione dell'addendum e la successiva sottoscrizione non comportano oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Luciani Roberto

Il Segretario
f.to Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14-12-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 29-12-2020.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, 14-12-2020

IL Segretario
Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dott. Enrico Equizi